

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 893

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CABRAS, VISCARDI, BODRATO

*Presentata il 7 novembre 1979*

### Nuove norme in materia di integrazione salariale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 luglio 1979, n. 301, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio del riconoscimento dell'integrazione salariale dovuta ai lavoratori durante il periodo di sospensione del lavoro anche nel caso di fallimento di aziende industriali.

Questo principio ha introdotto una discriminazione nei trattamenti dovuti in forza delle vigenti leggi agli operai e agli impiegati.

Infatti, mentre per gli operai ha riconfermato l'entità dell'integrazione salariale nella misura dell'ottanta per cento del salario globale di fatto, ha lasciato inalterato il limite massimo dell'integrazione salariale mensile per gli impiegati che risulta tuttora fissata in lire 300.000, come previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

La mancata modifica della normativa prevista per gli impiegati non ha tenuto conto che nel caso del fallimento della azienda industriale vengono a cessare le obbligazioni della stessa nei confronti de-

gli impiegati, per i quali l'integrazione salariale prevista si configurava come un sostegno al costo sostenuto dall'azienda che è tenuta, per quanto previsto dai contratti di lavoro e dalle leggi che regolano il rapporto di impiego, alla corresponsione dell'intera retribuzione senza decurtazione alcuna.

Nel caso previsto di fallimento dell'azienda, venendo meno la condizione di garanzia retributiva agli impiegati si pone il problema di far carico dell'intero trattamento d'integrazione salariale la Cassa integrazione guadagni o fondi similari previsti dalla vigente legislazione.

È per questi motivi che l'articolo 1 della presente proposta di legge riafferma la uniformità dei trattamenti d'integrazione salariale per gli operai e per gli impiegati solo per il caso espressamente previsto dal citato articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

Inoltre, essendosi verificata, nell'applicazione pratica della legge 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975, n. 164, da parte

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'INPS una diversa considerazione tra operai ed impiegati ai fini della quota parte relativa alle mensilità aggiuntive si è ritenuto necessario, in questa circostanza, sanare il contenzioso esistente specificando il significato della retribuzione assunta a base del calcolo dell'integrazione salariale dovuta agli operai ed agli impiegati nei periodi di sospensione del lavoro.

Infine, l'articolo 2 tende a sanare una situazione di fatto venutasi a costituire nel corso della lunga crisi economica che travaglia il nostro paese da tanti anni e certamente non prevista dal legislatore allorché con la legge 20 maggio 1975, n. 164, fissò nel limite massimo di 36 mesi il riconoscimento d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a carico della Cassa

integrazione guadagni che, ai sensi dell'articolo 3, della citata legge, era, com'è tuttora, tenuta alla copertura della contribuzione con appositi versamenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Onorevoli colleghi, interpretando anche le sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali, da vari Consigli regionali e dai lavoratori interessati la presente proposta di legge intende eliminare discriminazioni in atto tra categorie di lavoratori dipendenti, definire con maggiore certezza la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'integrazione salariale, riconoscere ai lavoratori così duramente provati dalla crisi economica in atto da alcuni anni nel nostro paese il diritto a maturare la propria pensione senza ricevere ulteriori danni nell'età post-lavorativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A tutti i lavoratori di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, il limite dell'integrazione salariale è fissato nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale di fatto che agli stessi sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

La retribuzione globale di fatto da prendere a base del calcolo dell'integrazione salariale, di cui al comma precedente, include tutti gli elementi fissi della retribuzione spettante al lavoratore nell'arco dell'intero anno in forza di leggi, di contratti ed accordi sindacali.

Il limite temporale previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, si applica per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore.

## ART. 2.

Il trattamento previdenziale previsto dall'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è riconosciuto senza alcun limite per tutti i periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale ordinaria, straordinaria o comunque denominata ed indipendentemente dal fondo di provenienza.